



Varese, 28 Dicembre 2015

CIRCOLARE N°194/2015

OGGETTO: CALENDARIO 2016 DELLE LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE FUORI DAI CENTRI ABITATI DEI VEICOLI TRASPORTO MERCI AVENTI PESO COMPLESSIVO SUPERIORE A 7,5 TONNELLATE E DEI VEICOLI ADIBITI AL TRASPORTO DI MATERIE ED OGGETTI ESPLOSIVI.-

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con decreto del 22 dicembre 2015 prot. n.417, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha diramato il calendario delle limitazioni alla circolazione fuori dai centri abitati per il 2016 degli autoveicoli di cui all'oggetto.

Il provvedimento ripropone, per grandi linee, il contenuto del calendario divieti 2015, con alcuni aggiustamenti relativamente:

- al posticipo di un'ora dell'orario di inizio del divieto (dalle 9, anziché dalle 8) nelle domeniche dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Ottobre, Novembre e Dicembre, il sabato e il lunedì di Pasqua (26 e 28 Marzo) e l'8 Dicembre;
- all'introduzione di un divieto in occasione della festività del 1 Novembre che, nel 2016, cade il Martedì. Pertanto, la circolazione dei camion sarà vietata anche sabato 29 Ottobre (9/16), oltre a martedì 1 Novembre (9/22);
- per le autorizzazioni prefettizie legate ai cicli continui di produzione industriale (art.6 del decreto), la possibilità:
 - di ottenere un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito e le eventuali prescrizioni;
 - che l'autorizzazione venga rilasciata anche dalla Prefettura - UTG dove ha sede lo stabilimento di produzione (in alternativa, quindi, alla Prefettura della provincia di partenza).
- nel trasporto di merci pericolose di classe 1 (art. 9):
 - l'esenzione dallo specifico divieto di cui al comma 1, art. 9 del decreto, anche per i veicoli civili commissionati dalle forze armate, muniti del pertinente documento di accompagnamento;
 - l'obbligo di informare del trasporto, la Prefettura UTG nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in Italia.

Diventa, inoltre, definitiva la deroga introdotta lo scorso anno per favorire il trasporto combinato ferroviario e marittimo (art.3, comma 3). Pertanto, il divieto di circolazione non

**ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Viale Aguggiari, 8 • 21100 Varese • Tel +39 0332 836501 • Fax +39 0332 836598/9
C.F. 80010100123 • www.aseavarese.it • aseavarese@aseavarese.it



si applica ai veicoli ed ai complessi di veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada – rotaia (combinato ferroviario) o strada – mare (combinato marittimo), che rientrino nella definizione di trasporto combinato prevista dall'articolo 1 del decreto ministeriale 15.2.2001, purché muniti di CMR o di documentazione equipollente che attesti la destinazione o la provenienza del carico, e di prenotazione o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. Ricordiamo che secondo il citato decreto, affinché si abbia trasporto combinato occorre che la parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada non superi i 150 Km in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o sbarco.

Il decreto (art.3, comma 2) ha inoltre confermato le esclusioni dai divieti, relativamente:

- ai mezzi prenotati per la revisione, per la giornata di sabato, limitatamente al tragitto più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo ed il luogo di svolgimento della revisione, con l'esclusione dei tratti autostradali;
- ai veicoli che compiono percorso per il rientro in sede, principale o secondaria, da documentare con l'esibizione di un certificato aggiornato di iscrizione alla Camera di Commercio, purché nel momento in cui scatta il divieto non distino a più di 50 Km dalle medesime sedi e non percorrano tratti autostradali;
- dei trattori isolati per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del mezzo, limitatamente a quelli impiegati per il trasporto combinato ferroviario o marittimo di cui all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo (art.3, comma 2, lett.c). Si evidenzia a che il riferimento al citato articolo 2 comma 3 deve in realtà intendersi al comma 3, articolo 3, visto che è questa la disposizione che disciplina la deroga per il combinato.

Di seguito elenchiamo le date nelle quali è vietata la circolazione di detti veicoli:

- tutte le domeniche dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, ottobre novembre e dicembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00
- tutte le domeniche dei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre dalle ore 07.00 alle ore 22.00
- venerdì 01 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 22.00
- mercoledì 06 gennaio dalle ore 09.00 alle ore 22.00
- venerdì 25 marzo aprile dalle ore 14.00 alle ore 22.00
- sabato 26 marzo dalle ore 09.00 alle ore 16.00
- lunedì 28 marzo dalle ore 09.00 alle ore 22.00
- lunedì 25 aprile dalle ore 09.00 alle ore 22.00
- giovedì 02 giugno dalle ore 08.00 alle 22.00
- sabato 02 luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00
- sabato 09 luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00
- sabato 16 luglio dalle ore 08.00 alle 16.00
- sabato 23 luglio dalle ore 08.00 alle ore 16.00
- venerdì 29 luglio dalle ore 16.00 alle ore 22.00
- sabato 30 luglio dalle ore 08.00 alle ore 22.00
- venerdì 05 agosto dalle ore 14.00 alle ore 22.00
- sabato 06 agosto dalle ore 08.00 alle ore 22.00
- lunedì 15 agosto dalle ore 08.00 alle ore 22.00
- sabato 20 agosto dalle 08.00 alle ore 16.00

**ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Viale Aguggiari, 8 • 21100 Varese • Tel +39 0332 836501 • Fax +39 0332 836598/9
C.F. 80010100123 • www.aseavarese.it • aseavarese@aseavarese.it



- sabato 27 agosto dalle ore 08.00 alle 16.00
- sabato 29 ottobre dalle ore 09.00 alle ore 16.00
- martedì 01 novembre dalle ore 09.00 alle ore 22.00
- giovedì 08 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 22.00
- lunedì 26 dicembre dalle ore 08.00 alle ore 22.00

Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore ed un semirimorchio, nel caso in cui circoli su strada il solo trattore, il limite di massa di 7,5 tonnellate deve essere riferito unicamente al trattore medesimo; la massa del trattore, nel caso in cui quest'ultimo non sia atto al carico, coincide con la tara dello stesso. Tale limitazione non si applica se il trattore circola isolato e sia stato precedentemente sganciato dal semirimorchio in sede di riconsegna per la prosecuzione del trasporto della merce attraverso il sistema intermodale, purché munito di idonea documentazione attestante l'avvenuta riconsegna (art. 1).

Per i veicoli provenienti dall'estero e dalla Sardegna, muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio e di destinazione del carico, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Limitatamente ai veicoli provenienti dall'estero con un solo conducente è consentito, qualora il periodo di riposo giornaliero, come previsto dalle norme del regolamento CE n. 561/2006 e successive modifiche, cada in coincidenza del posticipo di cui al presente punto, di usufruire, con decorrenza dal termine del periodo di riposo, di un posticipo di ore quattro.

Per i veicoli diretti all'estero, muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del carico, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due; per i veicoli diretti in Sardegna muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio, l'orario di termine del divieto è anticipato di ore quattro. Tale anticipazione è estesa a ore quattro anche per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale o comunque collocati in posizione strategica ai fini dei collegamenti attraverso i valichi alpini (Bologna, Padova, Verona Quadrante Europa, Torino-Orbassano, Rivalta Scrivia, Trento, Novara, Domodossola e Parma Fontevivo), ai terminals intermodali di Busto Arsizio, Milano Rogoredo e Milano smistamento, agli aeroporti per l'esecuzione di un trasporto a mezzo cargo aereo e che trasportano merci destinate all'estero. La stessa anticipazione si applica anche nel caso di veicoli che trasportano unità di carico vuote (container, cassa mobile, semirimorchio) destinati tramite gli stessi interporti, terminals intermodali ed aeroporti, all'estero, nonché ai complessi veicolari scarichi, che siano diretti agli interporti ed ai terminals intermodali per essere caricati sul treno. Detti veicoli devono essere muniti di idonea documentazione (ordine di spedizione) attestante la destinazione delle merci. Per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore quattro. Per i complessi di veicoli costituiti da un trattore e da un semirimorchio, la deroga applicabile al semirimorchio si intende estesa al trattore stradale anche quando quest'ultimo non sia proveniente dalla rimanente parte del territorio nazionale. Al fine di favorire l'intermodalità del trasporto, la stessa deroga oraria è accordata ai veicoli ed ai complessi di veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quello proveniente dalla Calabria, attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine del viaggio.

**ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Viale Aguggiari, 8 • 21100 Varese • Tel +39 0332 836501 • Fax +39 0332 836598/9
C.F. 80010100123 • www.aseavarese.it • aseavarese@aseavarese.it



Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell'isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli diretti alla Calabria, attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e per i veicoli impiegati in trasporti combinati strada-mare diretti ai porti per utilizzare le tratte marittime di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dei Trasporti del 31 gennaio 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che rientrano nel campo di applicazione del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 febbraio 2001 (trasporto combinato), purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione (prenotazione) o titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco, il divieto non trova applicazione. Salvo quanto disposto sopra per tenere conto delle difficoltà di circolazione in presenza dei cantieri per l'ammodernamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, nonché di quelle connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l'origine e la destinazione del viaggio, l'orario di inizio del divieto è posticipato di ore due e l'orario di termine del divieto è anticipato di ore due. Ai fini dell'applicazione dei precedenti commi, i veicoli provenienti dalla Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, o diretti negli stessi, sono assimilati ai veicoli provenienti o diretti all'interno del territorio nazionale. Le citate deroghe si applicano anche ai veicoli eccezionali ed ai trasporti in condizioni di eccezionalità, fatte salve eventuali diverse prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate dagli enti proprietari delle strade (art. 2).

Il divieto non trova applicazione, tra gli altri, per i veicoli e per i complessi di veicoli, anche eccezionali, di seguito elencati, anche se circolano scarichi:

- adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti e di emergenza, o che trasportano materiali ed attrezzature a tal fine occorrenti (Vigili del Fuoco, Protezione Civile, etc.);
- delle amministrazioni comunali contrassegnati con la dicitura "Servizio Nettezza Urbana" nonché quelli che, per conto delle amministrazioni comunali, effettuano il servizio "smaltimento rifiuti", purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione comunale;
- appartenenti al Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico o alle Poste Italiane s.p.a., purché contrassegnati con l'emblema "PT" o con l'emblema "Poste Italiane", nonché quelli di supporto, purché muniti di apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione delle poste e telecomunicazioni, anche estera, nonché quelli in possesso, ai sensi del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di licenze e autorizzazioni rilasciate dal medesimo Dipartimento, se effettuano, durante i giorni di divieti trasporti legati esclusivamente ai servizi postali;
- adibiti al trasporto di carburanti o combustibili, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e consumo sia pubblico che privato;
- adibiti al trasporto esclusivamente di animali destinati a gareggiare in manifestazioni agonistiche autorizzate, da effettuarsi od effettuate nelle quarantotto ore;
- adibiti esclusivamente al servizio di ristoro a bordo degli aeromobili o che trasportano motori e parti di ricambio di aeromobili;

**ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Viale Aguggiari, 8 • 21100 Varese • Tel +39 0332 836501 • Fax +39 0332 836598/9
C.F. 80010100123 • www.aseavarese.it • aseavarese@aseavarese.it



- adibiti al trasporto di forniture di viveri o di altri servizi indispensabili destinati alla marina mercantile, purché muniti di idonea documentazione;
- adibiti esclusivamente al trasporto di:
 - 1) giornali, quotidiani e periodici;
 - 2) prodotti per uso medico;
 - 3) latte, escluso quello a lunga conservazione, o di liquidi alimentari, purché, in quest'ultimo caso, gli stessi trasportino latte o siano diretti al caricamento dello stesso. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro;
- costituiti da autocisterne adibite al trasporto di acqua per uso domestico, ed autocisterne adibite al trasporto di alimenti per animali da allevamento;
- adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari;
- per il trasporto esclusivo di derrate alimentari deperibili in regime ATP;
- per il trasporto esclusivo di prodotti alimentari deperibili, quali frutta e ortaggi freschi, carni e pesci freschi, latticini freschi, derivati del latte freschi e per il trasporto di fiori recisi, semi vitali non ancora germogliati, pulcini destinati all'allevamento, uova da cova con specifica attestazione all'interno del documento di trasporto o del documento equipollente, animali vivi destinati alla macellazione o provenienti dall'estero, nonché i sottoprodotti derivanti dalla macellazione di animali. Detti veicoli devono essere muniti di cartelli indicatori di colore verde delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "d" minuscola di altezza pari a 0,20 m fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro.

Il divieto non trova applicazione, inoltre:

- per i veicoli prenotati per ottemperare all'obbligo di revisione, limitatamente alle giornate di sabato, purché il veicolo sia munito del foglio di prenotazione e solo per il percorso più breve tra la sede dell'impresa intestataria del veicolo e il luogo di svolgimento delle operazioni di revisione, escludendo dal percorso tratti autostradali;
- per i veicoli che compiono percorso per il rientro alle sedi dell'impresa intestataria degli stessi, principale o secondarie, da documentare con l'esibizione di un aggiornato certificato di iscrizione alla CCIAA, purché tali veicoli non si trovino ad una distanza superiore a 50 chilometri dalle medesime sedi a decorrere dall'orario di inizio del divieto e non percorrano tratti autostradali;
- per i trattori isolati per il solo percorso per il rientro presso la sede dell'impresa intestataria del veicolo, limitatamente ai trattori impiegati per il trasporto combinato strada-mare e strada-rotaia.

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, il divieto non trova applicazione per i veicoli e per i complessi dei veicoli carichi impiegati in trasporti combinati strada-rotaia (combinato ferroviario) o strada-mare (combinato marittimo) che rientrino nella definizione e nell'ambito applicativo dell'articolo 1 del decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 15 febbraio 2001 purché muniti di idonea documentazione (CMR) o equipollente attestante la destinazione o la provenienza del carico e di prenotazione o

**ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Viale Aguggiari, 8 • 21100 Varese • Tel +39 0332 836501 • Fax +39 0332 836598/9
C.F. 80010100123 • www.aseavarese.it • aseavarese@aseavarese.it



titolo di viaggio (biglietto) per l'imbarco. La parte del tragitto iniziale o terminale effettuata su strada e consentita ai sensi del precedente punto non può in nessun caso superare i 150 chilometri in linea d'aria dal porto o dalla stazione ferroviaria di imbarco o di sbarco (art.3).

Dal divieto sono esclusi, tra gli altri, purché muniti di autorizzazione prefettizia:

- i veicoli adibiti al trasporto di prodotti, diversi da quelli deperibili sopra riportati, che, per la loro intrinseca natura o per fattori climatici o stagionali, sono soggetti ad un rapido deperimento e che pertanto necessitano di un tempestivo trasferimento dai luoghi di produzione a quelli di deposito o vendita, nonché i veicoli ed i complessi di veicoli adibiti al trasporto di prodotti destinati all'alimentazione degli animali;

- i veicoli adibiti al trasporto di cose, per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legate a cicli continui di produzione industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite.

Tali veicoli devono altresì essere muniti di cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m, fissati in modo ben visibile su ciascuna delle fiancate e sul retro (art. 4).

Per i veicoli adibiti al trasporto di prodotti che per la loro intrinseca natura o per fattori climatici e stagionali sono soggetti ad un rapido deterioramento di cui all'articolo 4, le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, almeno dieci giorni prima della data in cui si chiede di poter circolare, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, la quale, accertata la reale rispondenza di quanto richiesto ai requisiti previsti, ove non sussistano motivazioni contrarie, rilascia il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: l'arco temporale di validità, non superiore a sei mesi; la targa del veicolo autorizzato alla circolazione (possono essere indicate le targhe di più veicoli se connessi alla stessa necessità); le località di partenza e di arrivo, nonché i percorsi consentiti in base alle situazioni di traffico (se l'autorizzazione investe solo l'ambito di una provincia può essere indicata l'area territoriale ove è consentita la circolazione, specificando le eventuali strade sulle quali permanga il divieto); il prodotto o i prodotti per il trasporto dei quali è consentita la circolazione; la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto dei prodotti indicati nella richiesta e che sul veicolo devono essere fissati su ciascuna delle fiancate e sul retro cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m. Nel caso in cui sia comprovata la continuità dell'esigenza di effettuare, da parte dello stesso soggetto, più viaggi in regime di deroga e la costanza della tipologia dei prodotti trasportati, è ammessa la facoltà, da parte della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo, di rinnovare, anche più di una volta ed in ogni caso non oltre il termine dell'anno solare, l'autorizzazione concessa, mediante l'apposizione di un visto di convalida, a seguito di richiesta inoltrata da parte del soggetto interessato (art. 5).

Per i veicoli adibiti al trasporto di cose per casi di assoluta e comprovata necessità ed urgenza, ivi compresi quelli impiegati per esigenze legati a cicli continui di produzione



industriale, a condizione che tali esigenze siano riferibili a situazioni eccezionali debitamente documentate, temporalmente limitate e quantitativamente definite le richieste di autorizzazione a circolare in deroga devono essere inoltrate, in tempo utile, di norma alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di partenza, la quale, valutate le necessità e le urgenze prospettate, in relazione alle condizioni locali e generali della circolazione, può rilasciare il provvedimento autorizzativo sul quale sarà indicato: il giorno di validità (l'estensione a più giorni è ammessa solo in relazione alla lunghezza del percorso da effettuare); la targa del veicolo autorizzato (l'estensione a più targhe è ammessa solo in relazione alla necessità di suddividere il trasporto in più parti); le località di partenza e di arrivo, nonché il percorso consentito in base alle situazioni di traffico; il prodotto oggetto del trasporto; la specifica che il provvedimento autorizzativo è valido solo per il trasporto di quanto richiesto e che sul veicolo devono essere fissati su ciascuna delle fiancate e sul retro cartelli indicatori di colore verde, delle dimensioni di 0,50 m di base e 0,40 m di altezza, con impressa in nero la lettera "a" minuscola di altezza pari a 0,20 m. Per le autorizzazioni, relative ai veicoli da impiegarsi per esigenze legate a cicli continui di produzione, la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente, dovrà esaminare e valutare l'indispensabilità della richiesta, sulla base di specifica documentazione che comprovi la necessità, da parte dell'azienda di produzione, per motivi contingenti, di effettuare la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Per le medesime autorizzazioni, limitatamente ai veicoli utilizzati per lo svolgimento di fiere e mercati ed ai veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli, nel caso in cui sussista, da parte dello stesso soggetto, l'esigenza di effettuare più viaggi in regime di deroga per la stessa tipologia dei prodotti trasportati, le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo, ove non sussistono motivazioni contrarie, rilasciano un'unica autorizzazione di validità temporale non superiore a quattro mesi, sulla quale possono essere diversificate, per ogni giornata in cui è ammessa la circolazione in deroga, la targa dei veicoli autorizzati, il percorso consentito, le eventuali prescrizioni. Nel caso di veicoli da impiegarsi per esigenze legati a cicli continui di produzione e di veicoli adibiti al trasporto di attrezzature per spettacoli dal vivo l'autorizzazione può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede lo stabilimento di produzione o si svolge lo spettacolo, previo benestare della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio (art. 6).

L'autorizzazione alla circolazione in deroga può essere rilasciata anche dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha sede l'impresa che esegue il trasporto o che è comunque interessata all'esecuzione del trasporto. In tal caso la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio che viene effettuato in regime di deroga deve fornire il proprio preventivo benestare. Per i veicoli provenienti dall'estero, la domanda di autorizzazione alla circolazione può essere presentata alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di confine, dove ha inizio il viaggio in territorio italiano, anche dal committente o dal destinatario delle merci o da una agenzia di servizi a ciò delegata dagli interessati. In tali casi, per la concessione delle autorizzazioni le Prefetture dovranno tenere conto, in particolare, oltre che dei comprovati motivi di urgenza ed indifferibilità del trasporto, anche della distanza della località di arrivo, del tipo di percorso e della situazione dei servizi presso le località di confine. Analogamente, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, le



Prefetture-Uffici Territoriali del Governo dovranno tener conto, nel rilascio delle autorizzazioni, anche delle difficoltà derivanti dalla specifica posizione geografica della Sicilia e in particolare dei tempi necessari per le operazioni di traghettamento. Durante i periodi di divieto le Prefetture-Uffici Territoriali del Governo nel cui territorio ricadano posti di confine potranno autorizzare, in via permanente, i veicoli provenienti dall'estero a raggiungere aree attrezzate per la sosta o autoporti, siti in prossimità della frontiera (art. 7).

Il trasporto delle merci pericolose compreso nella classe 1 della classifica di cui all'articolo 168, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è vietato comunque, indipendentemente dalla massa complessiva massima del veicolo, oltre che nei giorni di calendario precedentemente indicati, dal 28 maggio al 13 settembre compresi, dalle ore 08.00 di ogni sabato alle ore 24.00 della domenica successiva. Per tali trasporti non sono ammesse autorizzazioni prefettizie alla circolazione ad eccezione del trasporto di fuochi artificiali. In deroga al divieto di cui sopra possono altresì essere rilasciate autorizzazioni prefettizie per motivi di necessità ed urgenza, per la realizzazione di opere di interesse nazionale per le quali siano previsti tempi di esecuzione estremamente contenuti in modo tale da rendere indispensabile, sulla base di specifica documentazione rilasciata dal soggetto appaltante, la lavorazione a ciclo continuo anche nei giorni festivi. Dette autorizzazioni potranno essere rilasciate limitatamente a tratti stradali interessati da modesti volumi di traffico e di estensione limitata ai comuni limitrofi al cantiere interessato, ed in assenza di situazioni che possano costituire potenziale pericolo in dipendenza della circolazione dei veicoli. Nelle stesse autorizzazioni saranno indicati gli itinerari, gli orari e le modalità che le stesse Prefetture-Uffici Territoriali del Governo riterranno necessari ed opportuni nel rispetto delle esigenze di massima sicurezza del trasporto e della circolazione stradale. Dovranno essere in ogni caso esclusi i giorni nei quali si ritiene prevedibile la massima affluenza di traffico veicolare turistico nella zona interessata alla deroga. Il divieto di circolazione delle merci pericolose della classe 1 di cui sopra non trova applicazione, tra l'altro, per comprovate necessità di servizio, per i veicoli o complessi di veicoli civili, anche se circolano scarichi, commissionati dalle forze armate muniti del documento di accompagnamento rilasciato dal Comando Militare competente. Di questo trasporto deve essere data informazione alla Prefettura-Ufficio Territoriale del governo nel cui territorio di competenza ha inizio il viaggio o l'ingresso in territorio nazionale (art. 9).

Le autorizzazioni prefettizie sono estendibili ai veicoli che circolano scarichi, unicamente nel caso in cui tale circostanza si verifichi nell'ambito di un ciclo lavorativo che comprenda la fase del trasporto e che deve ripetersi nel corso della stessa giornata lavorativa (art. 10).



SANZIONI

Il conducente di un veicolo adibito al trasporto di cose che non ottempera ai provvedimenti di limitazione alla circolazione di cui sopra è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422,00 a euro 1.695,00. Dalla violazione consegue anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo (art. 6, comma 12 del Nuovo Codice della Strada).

Nel caso di tali violazioni l'agente accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio finché non spira il termine del divieto di circolazione; l'agente deve, quando la sosta nel luogo in cui è stata accertata la violazione costituisce intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto in un luogo vicino in cui effettuare la sosta. Di quanto sopra è fatta menzione nel verbale di contestazione. Durante la sosta la responsabilità del veicolo e del relativo carico rimane al conducente. Se le disposizioni come sopra riportate non sono osservate, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida è da due a sei mesi (art. 6, comma 15 del Nuovo Codice della Strada).

Si precisa, infine, che la scrivente può seguire per conto delle imprese associate interessate la pratica di richiesta presso la Prefettura di Varese per il rilascio delle autorizzazioni a circolare in deroga.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria della scrivente.

IL PRESIDENTE

**ASSOCIAZIONE SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI
DELLA PROVINCIA DI VARESE**

Viale Aguggiari, 8 • 21100 Varese • Tel +39 0332 836501 • Fax +39 0332 836598/9
C.F. 80010100123 • www.aseavarese.it • aseavarese@aseavarese.it